

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
TECNICHE
SVOLTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 113
DEL D.LGS. N. 50/2016**

INDICE

INDICE .	3
Art 1— Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2- Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione	3
Art 3—Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo	3
Art 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	4
Art. 5- Conferimento degli incarichi	5
Art. 6- Ripartizione dell'incentivo	5
Art. 7- Modalità di corresponsione dell'incentivo	6
Art. 8- Svolgimento dell'attività	6
Art. 9- Termini temporali e penalità	6

Art. 1— Oggetto e ambito di applicazione

1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato "Codice") e si applica al personale dipendente nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture.

2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. I dipendenti vengono incaricati con atto formale da parte del competente responsabile.

3) In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.

4) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del Codice, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.

Art. 3 — Rilevanza tecnica dei lavori, delle opere, forniture e servizi e quantificazione del fondo

1) In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, la percentuale massima stabilita è graduata in ragione dell'entità dei lavori forniture e servizi.

L'entità dipende dall'importo delle opere, forniture e servizi ed è suddivisa secondo le soglie di rilevanza comunitaria, art. 35 del Codice e precisamente:

a) per appalti pubblici di lavori e concessioni:

IMPORTO A BASE DI GARA	%
fino a € 5.225.00,00	2,00%
da € 5.225.000,00	1,80%

b) per appalti di forniture e servizi e per concorsi pubblici di progettazione:

IMPORTO A BASE DI GARA	%
fino a € 135.00,00	2,00%
da € 135.000,00	1,80%

c) per appalti di servizi sociali:

IMPORTO A BASE DI GARA	%
fino a € 750.000,00	2,00%
da € 750.000,00	1,80%

Art. 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1) L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi all'art. 113 comma 1 del Codice è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 comma 2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3) Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

4) Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, servizio o fornitura.

5) L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D. Lgs. 50/2016:

“Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".

6) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

7) Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Ente.

8) Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio tecnico.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi

1) L'affidamento degli incarichi ai dipendenti (come definito all'art. 1) è effettuato con provvedimento formale dal Responsabile dell'Area Tecnica, ovvero dal Direttore, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente alla composizione dell'organico in servizio.

2) L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo amministrativo nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato, indicando i compiti assegnati a ciascuno.

Art. 6- Ripartizione dell'incentivo

1) La quota di fondo di cui all'art. 4 comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, eventualmente detratta della quota prevista al successivo comma 5, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

LAVORI

Programmazione e Fase d'appalto	30%
RUP	40%
Fase Esecutiva e chiusura procedimento	30%
Totale	100%

FORNITURE E SERVIZI

Programmazione e Fase d'appalto	30%
RUP	40%
Fase Esecutiva e chiusura procedimento	30%
Totale	100%

2) Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.

3) Qualora, anche dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto in base alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1.

4) La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5) Ai sensi e nei limiti dell'art. 113 comma 5 del codice viene riconosciuta ai dipendenti facenti parte della Centrale Unica di Committenza una quota parte dell'incentivo definito all'art. 3, comma 1.

6) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività;

7) I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica di cui alle tabelle sopra riportate, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1) Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
- 2) Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8- Svolgimento dell'attività

- 1) Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2) L'incentivo per le funzioni tecniche assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'Ente.

Articolo 9 — Disciplina transitoria ed entrata in vigore

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del d.Lgs 50/2016.
- 2) Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi, relativi alle funzioni tecniche disposti successivamente alla data di entrata in vigore del d.Lgs. 50/2016.
- 3) Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente "Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla progettazione , direzione e collaudo dei lavori" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15.03.2004.
- 4) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.